

Rep. n. _____ del _____



Progetto co finanziato
dall'Unione Europea



**OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018
Piano d'intervento regionale per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi - IMPACT Lazio (PROG-2386)**



COMUNE DI APRILIA
SETTORE III – UFFICIO DI PIANO

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGL. N. 165/2001 e s.m.i.

TRA

Il Comune di Aprilia, codice fiscale 80003450592, con sede in Piazza Roma, 1, rappresentato dal Dirigente del III Settore Servizi sociali dott.ssa Teresa Marino, domiciliata per la funzione presso la sede del Comune di Aprilia, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Aprilia ed a ciò autorizzato, di seguito indicato come "Committente";

E

Il residente a (.....), CAP,
in via CF: P. IVA: di seguito nominato
"Collaboratore";

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale, Reg. Gen. n. del è stato approvato l'Avviso Pubblico ed i relativi allegati per la selezione di n. 1 risorsa di supporto all'ufficio di piano per attività di monitoraggio e rendicontazione relative al progetto "IMPACT-LAZIO (PROG-2386)": Piano di intervento regionale per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2 integrazione/migrazione legale – ON2 integrazione". CUP F89H18000540007;
- con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. del, si nominava la Commissione esaminatrice;

- con determinazione dirigenziale reg. gen. del venivano approvati i verbali relativi la selezione di cui trattasi ritenendo vincitore il/la

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Recepimento premessa

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Definizione dell’incarico

Il Comune di Aprilia, conferisce alsi l’incarico in di supporto all'ufficio di piano per attività di monitoraggio e rendicontazione al progetto IMPACT-LAZIO (PROG-2386): piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2 INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE – ON2 INTEGRAZIONE”. CUP F89H18000540007.

Art. 3 Oggetto della Convenzione

Il collaboratore dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- gestione amministrativa e alle attività di monitoraggio degli interventi;
- promozione di accesso ai servizi (facilitazione dei rapporti tra istituzioni: sociale/sanità/istruzione/terzo settore);
- rendicontazione delle spese e gestione dell’archivio di documentazione del progetto;

Art. 4 – Obblighi del prestatore

L’attività del Collaboratore dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Committente, fornendo allo stesso tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi il servizio e le attività affidategli all’interno del progetto di lavoro.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Collaboratore il quale non potrà avvalersi di sostituti.

Fermo restando gli obblighi connessi alla erogazione della prestazione con riferimento ai termini previsti nel progetto/programma di lavoro/fase del lavoro ed al raggiungimento degli obiettivi da cui deriva, l’attività oggetto del presente contratto viene resa dal Collaboratore nel contesto di un rapporto che, non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l’esecuzione del servizio senza osservanza di specifici orari, vincoli di presenza, con scelta discrezionale di assenze e di periodi feriali senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e/o disciplinare del Committente e con l’utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione del lavoro.

L’incarico viene svolto in via non esclusiva, pertanto il professionista incaricato potrà attivare rapporti di collaborazione con altri Enti ed organismi pubblici e privati purché non vi sia conflittualità con le attività promosse dall’Amministrazione comunale.

Il Collaboratore potrà utilizzare i locali e le attrezzature messe a disposizione dal Committente; a tal proposito è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà, nell’eventualità, per il Committente di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al

successivo art. 5, fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione.

Il Committente individua la dott.ssa Stefania Zanda quale Referente per lo svolgimento ed il coordinamento dell'attività oggetto del presente contratto.

Il Collaboratore dovrà attenersi alle disposizioni ed alle indicazioni operative del Referente, al quale il medesimo si riferirà per ogni necessità connessa e collegata al rapporto anche in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività ed alla evoluzione del rapporto con riferimento agli obiettivi della collaborazione.

Il Collaboratore si obbliga, altresì, a produrre mensilmente un timesheet riportante l'orario di lavoro svolto e una periodica relazione delle attività realizzate.

Art. 4 – Durata dell'incarico

Il presente contratto si intende stipulato con inizio dalla sottoscrizione del contratto fino alla formale conclusione delle attività relative il progetto "IMPACT" e comunque non oltre il 30.06.2022.

Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza d'interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 15 giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del Collaboratore alcun diritto a risarcimento di danni.

Allo stesso modo il Collaboratore ha facoltà di risolvere il rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 15 giorni di preavviso.

Art. 5 – Corrispettivo

Il corrispettivo per l'opera che il Collaboratore renderà nel periodo di cui all'art. 4 viene in accordo stabilito in complessivi € (Euro seimila/00), corrispondenti al n. diore al costo unitario (iva inclusa), da liquidarsi dietro presentazione di fattura accompagnata da timesheet delle ore di attività prestate mensilmente.

Il valore del corrispettivo pattuito e/o i parametri indicati per la determinazione dello stesso, viene da entrambe le parti riconosciuto proporzionato alla qualità e quantità delle prestazioni oggetto del contratto.

Il compenso sarà escluso per i periodi di mancanza, per qualsivoglia causa, dell'apporto professionale.

Art. 6 – Rimborsi spese

Il Committente rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio, vitto ed alloggio anche se afferenti al presente contratto, che rimangono a totale carico del Collaboratore; il Collaboratore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi, sempre afferenti al presente contratto, con espressa richiesta ed autorizzazione preventiva del Committente.

Per il trattamento fiscale di tali eventuali rimborsi si farà riferimento alla normativa vigente in materia di redditi assimilati al lavoro dipendente ex art. 51, comma 5, TUIR.

Art. 7– Risoluzione anticipata e recesso

Al committente in caso di protrarsi dell'astensione, dovuta a malattia ed infortunio, dall'attività prevista nel presente contratto da parte del collaboratore, per un periodo

superiore ad un sesto della durata prevista in contratto o per più di trenta giorni ove la durata non sia determinata, ma determinabile, spetta il diritto di recesso.

Alla risoluzione e/o termine del presente contratto il Collaboratore non avrà diritto alla percezione di trattamento di fine rapporto, né di indennità alcuna, essendo ciò già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente art. 5 del quale il Collaboratore si dichiara completamente soddisfatto.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto con esplicito riferimento al risultato parziale e/o finale eventualmente raggiunto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il Committente al risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 8 - Obbligo di riservatezza

Tutti i dati ed informazioni di cui il Collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.

Art. 9 - Trattamento dati

Ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il Collaboratore dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

Art. 10 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte seconda della "Tariffa" allegata al T.U. dell'Imposta di Registro approvato con DPR. 26 Aprile 1986 n. 131. Il contratto è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto.

Art. 11- Foro competente

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Latina, rinunciando espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Aprilia, / /

Il Dirigente del III Settore
Responsabile del Procedimento
(.....)

Il Collaboratore
(.....)